

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Roma, 17 luglio 2013

Prot. N. 14314

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione del numero e della scadenza delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Quesito.

Con il quesito in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla determinazione del numero e della scadenza delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. *a*), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e, in particolare, se sia possibile interpretare detta norma nel senso di consentire all'ente locale di fissare la scadenza di uno o più rate del tributo dovuto per l'anno 2013 anche nel corso dell'anno 2014.

Al riguardo, giova innanzitutto richiamare le norme che disciplinano il versamento della TARES, con specifico riferimento all'anno 2013.

L'art. 14, comma 35, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il versamento del tributo in questione sia effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle stesse.

Per il solo anno 2013, inoltre, la medesima disposizione stabilisce che il versamento della prima rata è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine.

In materia è, poi, intervenuto il citato art. 10, comma 2, lett. *a*), del D. L. n. 35 del 2013, il quale ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14, comma 35, del D. L. n. 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo.

La successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell'art. 10 ha previsto, inoltre, che, sempre limitatamente all'anno 2013, "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e riservata allo Stato ed e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del

tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Dal tenore letterale della suddetta lett. *a)* del comma 2 dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, non si può desumere che l'ente locale sia tenuto a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro il medesimo anno. Tale disposizione, del resto, opera espressamente in deroga all'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, it cui comma 35 prevede che it versamento del tributo dovuto si esaurisca nell'ambito dell'anno di riferimento.

La disposizione recata dalla lett. *a)* del comma 2 dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, in sostanza, a dettata essenzialmente dall'esigenza di consentire la fissazione della scadenza della prima rata del tributo anche in data anteriore al mese di luglio ¹.

Si deve aggiungere che, in ogni caso, la disciplina del versamento e della riscossione costituisce manifestazione dell'autonomia regolamentare attribuita agli enti locali dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale può essere esercitata con riferimento alle entrate, anche tributarie, di propria competenza, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dell'imposta.

Nel caso di specie, tuttavia, a detti limiti si aggiunge, innanzitutto, l'ulteriore vincolo costituito dalla riserva allo Stato, per l'anno 2013, della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve, in ogni caso, essere assicurato all'erario entro l'anno in corso.

Al riguardo, deve essere evidenziato che la necessità di introitare le somme derivanti dalla maggiorazione standard entro l'anno 2013 scaturisce, in particolare, dall'esigenza di quantificare con certezza l'entità del gettito relativo alla maggiorazione, sulla cui base vengono determinate le dotazioni del fondo di solidarietà comunale, del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

A decorrere dall'anno 2014, infatti, la possibilità di pervenire ad un'esatta determinazione della maggiorazione standard a pregiudicata dal riconoscimento della facoltà per

it comune sia di elevare la misura di detta maggiorazione sino a 0,40 euro², sia di riscuotere la TARES anche mediante "le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"³, oltre che tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con D. M. del 14 maggio 2013, i quali costituiscono gli unici strumenti che consentono di individuare i flussi relativi alla maggiorazione in questione.

A ciò deve essere, inoltre, aggiunta la considerazione che la decisione di rinviare la scadenza di una o più rate della TARES all'anno 2014 implica delle importanti conseguenze sul

piano contabile - connesse, in particolare, all'applicazione dell'art. 179 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che devono essere valutate dal competente Ministero dell'Interno.

Pertanto, fermo restando che la maggiorazione standard deve essere corrisposta nel 2013, la percorribilità della suddetta linea interpretativa, proposta da codesto Comune, volta a consentire all'ente locale di fissare la scadenza di uno o più rate del tributo dovuto per l'anno 2013 anche nel corso dell'anno 2014, e subordinata all'acquisizione dell'avviso del predetto Dicastero, con riferimento alle eventuali questioni di carattere contabile che potrebbero derivare da un'eventuale scelta di posticipare le rate della TARES al 2014.

Il Direttore Paolo Puglisi

² La possibilità di elevare la maggiorazione da 0,30 euro per metro quadrato fino a 0,40 euro a prevista dal comma 13 dell'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'anno 2013 la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha stabilito che i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro.

La facoltà di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e stata introdotta, a regime, nel comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 ad opera dell'art. 10, comma 3, del D. L. n. 35 del 2013.